
Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2**Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).**

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 02.02.2001)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale

Art. 2 bis - Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)

Art. 3 - Aliquota per le nuove imprese giovanili

Art. 4 - Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani

Art. 5 - Esclusioni

*Art. 1**Oggetto*

1. La presente legge determina, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Toscana.

*Art. 2**Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale**Articolo abrogato. (1)**Art. 2 bis**Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)**Articolo abrogato. (1)**Art. 3**Aliquota per le nuove imprese giovanili*

1. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.
2. L'aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.

*Art. 4**Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani**Articolo abrogato. (1)**Art. 5**Esclusioni*

1. L'aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
 - a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall' articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;
 - b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Note

- I. Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79, art. 17.